



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

Tra

La "PMI ITALIA"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, con Sede Nazionale Legale in ROMA - Via Dei Monti Parioli, 48 Piano I° Int.4 ed con Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) alla Via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia.ite mail: info@confpmiitalia.it. sottoscrittrice di CCNL depositati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale la identifica con Codice " DLICONF 43".

La Stessa è inserita nel Registro di Trasparenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Parlamento Europeo ed è riconosciuta dal CNEL in quanto firmataria e depositaria di CCNL settoriali, inoltre è inserita nei Gruppi di Interesse di Categoria (Lobbying) c/o la Camera dei Deputati ed è rappresentata dal Presidente Nazionale, più avanti denominata anche, per brevità, Conf. "PMI ITALIA";

- ISTITUTO ITALIANO "OBOR,", in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Michele De Gasperis, con sede Legale in Riano (Roma) – 00060 – Via Pian dell'Olmo N. 1- C.F. 96420750588 più in avanti denominato anche, per brevità, I. I. "OBOR";

La Conf. "PMI ITALIA" e l'Istituto Italiano "OBOR" di seguito per brevità definite congiuntamente come "Parti" e ciascuna di esse una "Parte")

PREMESSO CHE

- Conf." PMI ITALIA" è una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria di Imprenditori, Professionisti Lavoratori autonomi, comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese ed è fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed all'estero, al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati.
- Conf. "PMI ITALIA" è una Confederazione Nazionale Datoriale che promuove l'assistenza ed i servizi ai propri associati anche attraverso la stipula di Protocolli di Intesa, Accordi, Convenzioni, Partnership e Sinergie con Aziende, Professionisti ed Enti, nonché con altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali italiane ed estere;
- A) L'Istituto Italiano "OBOR", è un'organizzazione diffusa in Cina e in Italia, con sedi principali a Roma e Pechino e con i suoi referenti nelle principali città cinesi e italiane, avente la missione di mettere in rete le esperienze e i contributi delle varie parti interessate italiane da coinvolgere o che siano interessate al piano di sviluppo economico cinese, con l'obiettivo di rappresentare il ruolo dell'Italia nel programma e di evidenziare le opportunità per la cooperazione commerciale che può essere sviluppata tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese;

B) La Conf." PMI ITALIA" e l'Istituto Italiano "OBOR" e hanno manifestato il loro reciproco interesse a collaborare per la realizzazione, promozione e sviluppo di nuove iniziative, tra cui l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia nell'esteso ambito territoriale della "Via della Seta", che nel territorio cinese.





C) Istituto Italiano "OBOR" con la sottoscrizione della presente Accordo Quadro intende rappresentare la Conf." PMI ITALIA" in Cina al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane associate alla stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1. - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro ed hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

Art. 2. - Oggetto dell'Accordo Quadro

- 2.1 La Conf." PMI ITALIA" e l' Istituto italiano "OBOR" con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, alle condizioni e nei termini generali previsti di seguito specificati, nonché in base alle specificazioni di dettaglio di volta in volta concordate, anche attraverso società di riferimento di ciascuna Parte, si impegnano a collaborare per la realizzazione, promozione e sviluppo di nuove iniziative, tra cui l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia nell'esteso ambito territoriale della "Via della Seta", che nel territorio cinese. Il presente Accordo Quadro conterrà la regolamentazione generale del rapporto di collaborazione tra le Parti.
- **2.2 -** Ambedue le Parti, ognuna nelle rispettive aree di competenza, si impegnano a collaborare anche per la creazione di Progetti condivisi" ab origine "finalizzati sempre all'acquisizione e sviluppo di nuove opportunità di business;

Art. 3. - Durata e facoltà di recesso

La durata del presente accordo decorre dalla data di sua sottoscrizione sino al 31/12/2025, ed è rinnovabile in via automatica per uguale tempo, salvo disdetta di una delle parti.

E' in facoltà di ognuna delle Parti recedere anticipatamente e in qualsiasi momento dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta o via e mail da inviarsi almeno 30(trenta) giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Le Parti espressamente convengono che eventuali prestazioni ed attività in corso anche successivamente alla data di cessazione del presente atto saranno portate a termine fino alla conclusione di ogni attività collegata nonché secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Accordo.

Alla conclusione del presente Accordo Quadro le Parti si riservano, sin d'ora, la possibilità di intraprendere congiuntamente analoghe e/o ulteriori iniziative di collaborazione da formalizzarsi mediante la sottoscrizione di altro eventuale Accordo Quadro.

Art. 4. - Corrispettivi

Per quanto attiene alle modalità e costi di organizzazione di ciascun Progetto promosso dalla Conf. "PMI ITALIA" in collaborazione con l'Istituto Italiano "OBOR" e viceversa, le Parti si impegnano a negoziare la definizione degli stessi, in tutta buona fede, attraverso appositi allegati al presente Accordo Quadro.

M-1





Art. 6. – Qualificazione del Rapporto

In ogni caso, le Parti si riconoscono vicendevolmente che le modalità di attuazione concreta del presente Accordo Quadro, nonché ogni singolo rapporto che si instaurerà tra le Parti medesime per effetto dello stesso non potranno mai dare luogo a rapporto giuridico diverso da quello generale di partnership e/o di mandato e, che il presente rapporto non potrà in alcun caso configurare un Contratto di Agenzia o sia tale da configurare la costituzione di un rapporto di rappresentanza o societario di fatto o altra forma di partecipazione associativa.

A tal fine ognuna delle Parti si rende direttamente garante e dichiara di manlevare espressamente l'altra Parte da ogni e qualsivoglia responsabilità in cui quest'ultima dovesse incorrere ad effetto della diversa qualificazione del rapporto di collaborazione e/o per eventuali richieste o pretese vantate dal personale dipendente e/o da collaboratori, consulenti o fornitori di ognuna delle Parti nei confronti dell'altra Parte.

Art. 7. - Foro Competente e Legislazione applicabile

Il presente Accordo Quadro, nonché ogni rapporto che si instaurerà tra le Parti per effetto dello stesso, sono e saranno disciplinati dal diritto italiano ed interpretati ed eseguiti in base allo stesso. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro od a ciascun rapporto di fornitura servizi che si instaurerà tra le Parti per effetto dello stesso, in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione degli stessi, sarà deferita alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 8. - Validità delle clausole

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il presente Accordo Quadro è il risultato di trattative intercorse tra le stesse, in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna. Roma, lì 23/06/2021

Istituto Italiano "OBOR"

Il Presidente

Dott. Michele De Gasperis

Il Presidente Naz Confederale Dott. Tommaso Cerciello